

— ATTO ESISTENTE INPOSTA AL BOLLO E DI REGISTRO
AI BENI DEC. LG. 36/2021

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Della

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

HERMES FRANCIACORTA SPORTS, CULTURA E NATURA APS

B.F. 982079 20178

Il giorno 05/12/2023 alle ore 20:30 si è riunita, presso la sede sociale in Corte Franca (BS), via Delle Valle n 14, l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione Sportiva Dilettantistica Hermes Franciacorta Sports, Cultura e Natura APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

-Approvazione modifiche statutarie ai sensi delle normative vigenti in tema di Riforma dello Sport.

Prende la parola il Presidente in carica Sig. RICCARDO CANTONI, il quale, riscontrata la presenza della totalità dei Soci, chiama come segretario verbalizzante la Sig.ra MORASCHI LAURA.

Il presidente dichiara aperta l'Assemblea.

Il presidente prende la parola e illustra brevemente la riforma dello sport e la necessità di modificare lo statuto sociale per adeguarlo alla vigente normativa.

Il Presidente dà lettura del nuovo statuto illustrando i vari articoli e lasciando spazio alle domande dei soci.

Si passa quindi alla votazione, che avviene per voto palese ad alzata di mano. L'assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto e conferisce mandato e ampia delega al Presidente di espletare tutti gli adempimenti conseguenti

Alle ore 21.30, null'altro essendovi da deliberare, previa lettura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale, si dichiara chiusa la riunione.

IL PRESIDENTE

CANTONI RICCARDO

IL SEGRETARIO

MORASCHI LAURA

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 23 GEN 2024

al N. 274 serie 3

versati e Conte

Per delega del Direttore Provinciale

L'OPERATORE TRIBUTARIO
Laura Rossetti



**STATUTO della
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
HERMES FRANCIACORTA SPORTS, CULTURA E NATURA APS**

redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa A.I.C.S. ad uso delle associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore n. 34/38 dell'11 dicembre 2023

Approvato dall'Assemblea degli Associati del 22/12/2023

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITÀ, AFFILIAZIONE, DURATA**

Articolo 1 - Denominazione e sede

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., sulla base del principio di sussidiarietà, di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice civile, alla Legge 106/2016, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.39 **è costituita** un'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica, che assume la denominazione di **"Associazione Sportiva Dilettantistica HERMES FRANCIACORTA SPORTS, CULTURA E NATURA APS"** (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D. Lgs. 39/2021.

L'acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.

L'associazione ha **sede in Corte Franca (BS) via Della Valle n° 14** ed è retta dal presente statuto. L'Associazione ha adottato il seguente logo distintivo, che appone sul proprio vestiario, sui propri documenti ufficiali, banner, network e social media:



L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 - Scopo e Attività

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4, 18 e 33 della Costituzione;
- consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;

- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al titolo II del presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:

- attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale, come specificate al successivo articolo 5;
- attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- attività di raccolta fondi.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile.

1. L'Associazione, nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive, aderisce ai principi dettati dal CONI.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017.
In particolare, l'Associazione organizza e gestisce in via stabile le attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lettera i) del decreto legislativo 117/2017 nei seguenti sport e discipline sportive: **ginnastica, calcio, fitness, shiatsu, personal training, ecc..** e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline. A tale fine, come specificato al successivo art. 3, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione all'Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS) - Ente di Promozione Sportiva riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.
3. L'Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione dell'AICS, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica degli sport ammessi dal CONI.
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive delle discipline sopra indicate, anche paralimpica e con finalità di inclusione sportiva e sociale.
5. Esercita inoltre le seguenti attività di interesse generale di cui allo stesso articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., come ad esempio: attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive, del fitness e della salute, organizza attività teoriche e pratiche attinenti il benessere psicofisico e la cultura della cura del corpo.
6. L'Associazione tramite la propria attività promuoverà la crescita civile e culturale, la coesione sociale, il miglioramento delle qualità di vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita di occupazione lavorativa.
7. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e dei terzi nei settori: culturale, sociale, sportivo e ricreativo, ambientale, dell'educazione, dell'accoglienza e del sostegno all'integrazione di cittadini in condizione di svantaggio, con disabilità e di cittadini stranieri richiedenti protezione

internazionale, della formazione e della cooperazione allo sviluppo e di diffondere la cultura della solidarietà e l'impegno verso le persone in disagio sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

8. Attività secondaria e strumentale. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107. In particolare, può effettuare:

a) attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;

b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;

c) in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo la normativa vigente.

può inoltre svolgere, a mero titolo esemplificativo e purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati:

- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina delle attività sportive consentite dal CONI;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- La promozione delle proprie attività e finalità nelle scuole statali e private di ogni ordine e grado, coinvolgendo gli alunni in iniziative curriculari ed extra curriculari.
- L'organizzazione di attività inerenti la salvaguardia del patrimonio ambientale e forestale compresa la manutenzione di aree verdi pubbliche e private.
- Promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni turistici in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
- Gestire, attraverso forme di auto-organizzazione e mutualità familiare, l'attività di cura dei bambini nella prima infanzia e nella età evolutiva; promuovere l'assistenza, il sostegno ed il mutuo aiuto tra le famiglie; organizzare momenti educativi (corsi per bambini di natura artistica, sportiva, psicomotricità, laboratori extra scolastici); aiuto alla funzione educativa e genitoriale, a supporto (e non in sostituzione) di tale funzione, senza deleghe educative.
- Allestire comunità e centri di accoglienza, promuovere la non-discriminazione, l'equità e l'inclusione sociale e la lotta alla povertà educativa.
- Agire nel territorio per prevenire situazioni di disagio e per operare nell'informazione a tutela della salute, della sicurezza e delle dipendenze.
- Promuovere una cittadinanza attiva, nel coinvolgimento della comunità e della valorizzazione del patrimonio locale (culturale, storico, artistico, naturalistico, ecc.).
- Sensibilizzare l'opinione pubblica nel campo della prevenzione al disagio sociale, creando strutture anche logistiche atte a consentire a quanti aderiscono, di migliorare la qualità della vita, favorire la crescita culturale, promuovere la cittadinanza attiva attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, cineforum e processi di maturazione ed apprendimento culturale rapido ed equilibrato.
- Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità

televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;

- Nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fonogramma e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
- Compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

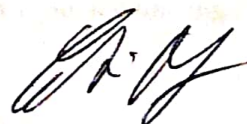
9. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti del terzo settore e con enti senza fine di lucro, nonché con enti pubblici e privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire e/o collaborare con Associazioni, Istituzioni, Fondazioni, Cooperative, Imprese Sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Articolo 3 - Affiliazione

1. L'Associazione procederà alla propria affiliazione all' AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport). Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie di AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi.
2. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., dell'AICS o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
3. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
4. L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti **dell'A.I.C.S.**, è nominato dal Consiglio direttivo dell'associazione.
5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D. Lgs. 39/2021.

Articolo 4 - Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 25 del presente statuto.



TITOLO II

ASSOCIATI - TESSERATI

RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura.

Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017.

Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

2. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti.

3. Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato di diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati.

4. La tessera ha valore annuale.

5. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Articolo 6 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci

1. Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione;
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

- È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

- Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti.

- Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne



esercita la responsabilità genitoriale.

- Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.

- Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

2. Gli associati sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell'Associazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;

d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 7.1. Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica:

a) per dimissioni;

b) per scioglimento volontario dell'Associazione;

c) per decesso;

d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;

e) per espulsione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

f) per decadenza, a seguito del mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento.

Competente in merito all'esclusione e all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

TITOLO III LA STRUTTURA

Articolo 8 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea degli associati;

b. il Presidente;

c. il Consiglio direttivo;

d. L'Organo di Controllo qualora istituito.

Articolo 9 - L'Assemblea degli Associati

1. È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.

2. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

4. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo

richiede la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

5. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo del presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

6. In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.

7. Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell'associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui rispettivamente agli articoli 12, 23 e 24 del presente statuto.

8. In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli 12, 23 e 24 del presente statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

9. Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

10. Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell'assemblea sociale, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti.

11. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

12. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

13. L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia. La convocazione dovrà contenere:

- le materie all'ordine del giorno;
- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.



14. La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, e/o esposta presso la Sede Sociale almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

15. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.

16. L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

17. L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.

18. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.

19. L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.

20. L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

- approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- nomina e revoca, qualora istituito, i componenti dell'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
- acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
- qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

21. L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

- modifiche statutarie;
- trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
- sui diritti reali immobiliari;
- sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.

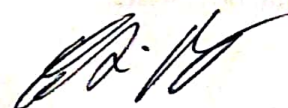
22. Salvo quanto previsto dal presente Statuto all'art. 23, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

23. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea degli associati, ivi compreso il Presidente.



3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

5. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

6. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

7. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

8. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento.

9. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

11. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

12. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale.

13. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del Codice civile.

14. I titolari degli organi associativi decadono:

- a) per dimissioni;
- b) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

15. La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati.

16. Le dimissioni, o la revoca del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari.

17. Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

18. **Tutte le cariche sociali possono essere remunerate** nei limiti di cui all'articolo 8.2, D. Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D. Lgs. 112/2017.



Articolo 11 - La Rappresentanza Legale

È eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti gli associati. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti. Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Articolo 12 - Iscrizione al RUNTS e al Registro Nazionale delle Attività Sportive e Dilettantistiche e obblighi di comunicazione

1. Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 49 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 58 dello stesso decreto.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

2. Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'AICS e delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

L'Associazione si iscrive inoltre, sino a quando previsto, nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

2.1. Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente all'Associazione Italiana Cultura e Sport od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3 D. Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 13 - Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di "Vicepresidente incaricato".

Sono compiti del Presidente:

- Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- Firmare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;
- Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.
- Sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea degli Associati;
- Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
- Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento

dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica. In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Articolo 14 - Segretario e Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario del Consiglio ed un Tesoriere. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
5. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - L'Organo di Controllo

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

Articolo 16 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all' AICS per il costante aggiornamento degli atti federali.

TITOLO IV PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 17 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;



- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutarî.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 79 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 18 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017, per quanto applicabili.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni. Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

Articolo 19- Utili e Avanzi di Gestione

1. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017

Articolo 20 - Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli Associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 21 - Pubblicità e trasparenza

L'Associazione deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d. lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

TITOLO V LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 22 - Lavoratori e volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d. lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

Lavoro Sportivo

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D. Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D. Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D. Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D. Lgs. 36/2021.



5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 23 - Modifiche Statutarie

1. Per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

2. La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto.

3. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto.

Articolo 24 - Trasformazione, fusione, scissione- Terzo settore

- L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie.
- L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
- **L'assemblea ha deliberato l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore con domanda presentata in data 05/11/2022, codice pratica n. TSFO-01_000625295.**

Articolo 25 - Scioglimento e Liquidazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che tra le proprie attività di interesse generale contemplano l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lettera 1) del decreto legislativo 117/2017. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza all'Associazione Italiana Cultura e Sport. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

Articolo 26 – Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al Codice Civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal Decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, con riferimento all'attività sportiva dilettantistica esercitata e comunque in quanto compatibile con il Codice del Terzo settore, dal decreto legislativo 36/2021 e s.m.i., nonché dal Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Articolo 27 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci saranno regolate dalle vigenti normative del Terzo Settore e dal Codice Civile.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 05/12/2023

Cantoni Riccardo (Presidente)

Moraschi Silvia (Vice-Presidente)

Moraschi Laura (Segretario)

Firmato digitalmente da: RICCARDO CANTONI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID)
digital identity
Data: 06/02/2024 14:53:12